

N. 2490/2019 R.G.

oggetto: Vendita quote società in accomandita semplice



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE**  
03 Terza sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Romana Bisegna, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. r.g. 2490/2019 promossa da:

**X** (C.F. \_\_\_\_\_), rappresentata e difesa per procura in atti dallo avv. Vittorio Amedeo Francois presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Firenze, via Jacopo Nardi n. 2

ATTRICE

**CONTRO**

**Y1** (C.F. \_\_\_\_\_) e **Y2** (C.F. \_\_\_\_\_) entrambi rappresentati e difesi per procura in atti dall'Avv. \_\_\_\_\_

CONVENUTI

**CONCLUSIONI delle parti:**

Per l'attrice:

“Voglia l'adito Tribunale di Firenze, accertata e dichiarata la vendita delle quote del 50% del capitale sociale della S.p.A. \_\_\_\_\_ intercorsa tra la Sig.ra **X** e la Sig.ra già \_\_\_\_\_ così come da contratto notarile del 28.12.2012, per l'effetto condannare il Sig. **Y1** e la **Y2** nella loro qualità di eredi della Sig.ra \_\_\_\_\_ a pagarne il prezzo all'odierna attrice, nella complessiva somma di euro \_\_\_\_\_

119.000,00, così come determinata in sede di esperita Ctu dalla Dott.ssa [redacted] oltre agli interessi legali e moratori ( D.L. n. 132 del 12 settembre 2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162 del 10 novembre 2014) dal 09.11.2018 data in cui parti convenute ammettono di aver ricevuto la richiesta di pagamento delle quote per cui è lite (v.doc.7 citazione introduttiva) al saldo. Voglia il Tribunale adito porre a carico di parti convenute le spese di Ctu e quelle di ctp dott. [redacted] sulla scorta del principio di soccombenza. Con vittoria di onorari e spese a favore del legale antistatario oltre marca e Cu.”

Per i convenuti:

“perché il Tribunale di Firenze, - previo accoglimento delle istanze istruttorie di cui alla memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c. consistenti nell'ordinare ex art. 210 c.p.c. all'Agenzia delle Entrate di Firenze di consegnare copia delle dichiarazioni fiscali della società.

(C.F. [redacted]) per gli anni di imposta 2008- 2012 (compreso) o nel disporre che dette informazioni vengano fornite dallo stesso Ente ex art. 213 c.p.c. e - previa rinnovazione della C.T.U. voglia a) In via pregiudiziale: in accoglimento dell'eccezione di arbitrato, respingere la domanda o, in ipotesi, dichiararsi incompetente; b) In ipotesi, nel merito: dichiarare prescritto il credito azionato; c) In ipotesi subordinata, nel merito: respingere la domanda come formulata dall'attrice perché inammissibile, improcedibile, infondata in fatto ed in diritto e in ogni caso non provata; d) Comunque: con vittoria di spese anche generali e compenso di difesa”

#### Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

X citava dinanzi questo Tribunale i nipoti Y1 e Y2 fine di sentirli condannare al pagamento di euro 150.000,00 o della diversa somma determinata dall'autorità adita, quale importo derivante dalla cessione della metà delle quote di una società in accomandita semplice che l'attrice conduceva insieme alla sorella.

Deduceva infatti la X : che nel dicembre 2012 aveva ceduto alla sorella la propria quota della società [redacted] pari al 50% del capitale sociale; che nel capitale societario ceduto era ricompreso un immobile il cui valore veniva utilizzato dalle sorelle [redacted] per determinare il prezzo delle quote societarie; che il valore complessivo della propria quota ceduta veniva concordato in complessivi euro 105.822,84; che, deceduta la sorella Daniela, le succedevano i due figli Y1 ed Y2 i quali si rendevano inadempienti sia riguardo il pagamento della quota societaria ceduta, sia per gli oneri fiscali correlati alla conduzione della società [redacted]. Concludeva quindi l'attrice come in epigrafe.

Una volta costituiti i convenuti deducevano: in via preliminare, l'incompetenza del giudice adito stante la presenza di una clausola compromissoria che deferiva alla decisione di un arbitro tutte le controversie sorgenti tra i soci e/o i loro eredi; nel merito, la maturata prescrizione quinquennale in materia societaria della pretesa avversaria. Affermavano altresì i convenuti che, in ogni caso, l'ammontare dell'importo richiesto per la cessione della quota immobiliare si fondava su una perizia errata e che nella valutazione non si era tenuto conto delle poste a debito della società, cosicché quindi il valore complessivo della quota ceduta di ..... società ormai da anni in perdita e gravata di debiti, era di gran lunga inferiore a quanto richiesto dall'attrice. Concludevano pertanto come in epigrafe.

Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., veniva disposta CTU al fine di determinare il valore della quota di partecipazione della società ..... di proprietà di ..... oggetto del contratto di cessione del 28 dicembre 2012, al momento di tale cessione.

Depositata la relativa perizia e rigettata la richiesta di parte convenuta di rinnovo della CTU, all'udienza di precisazioni delle conclusioni, celebrata con le modalità della trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, va confermato il rigetto dell'eccezione di incompetenza del giudice adito attesa la presenza della clausola compromissoria che deferisce ad un arbitro la risoluzione delle controversie tra i soci e/o i loro eredi.

Sul punto, va ribadita innanzitutto l'autonomia della clausola compromissoria, ai sensi dell'art. 808 comma 2 c.p.c., rispetto alle sorti del contratto cui accede: infatti *"E' principio costantemente affermato da questa Corte che la clausola compromissoria costituisce un contratto ad effetti processuali a sé stante, sia rispetto al contratto in cui sia inserita, sia rispetto al contratto successivo che costituisca attuazione degli obblighi assunti con il primo negozio (Cass. s.u. 3989/1977; Cass. 2529/2005; Cass. 2011/1990; Cass. 8376/2000; Cass. 22608/2011; Cass. 25024/2013) (Cass. n. 1439 del 2020 in motivazione)"*.

Risulta altresì consolidato il principio per il quale *"la clausola compromissoria, in mancanza di espressa volontà contraria, deve essere interpretata nel senso di ascrivere alla competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la "causa petendi" nel contratto cui essa è annessa"* (ex multis Cass. n. 3523 del 2020). Sotto questo ultimo aspetto, è ormai pacifico l'orientamento della Corte di Cassazione secondo il quale la devoluzione ad un collegio arbitrale di ogni controversia tra soci deve essere interpretata, in assenza di volontà contraria, nel senso che

rientrano nella competenza arbitrale tutte le controversie riguardanti il rapporto societario e relative pretese aventi la loro *causa petendi* nel contratto sociale, con esclusione di quelle per cui quest'ultimo costituisce solo il presupposto storico (Cass. n. 7501 del 2014).

La clausola che prevede la compromissione in arbitri delle controversie che dovessero insorgere tra soci e/o loro eredi "*in dipendenza di questo atto*" come da modifiche ai patti sociali in atti, datate 1.7.2010, inerenti a diritti disponibili relativi al rapporto sociale, non è in altri termini estensibile a rapporti concernenti la cessione di quote sociali, né a qualità di soci della parti contraenti o l'oggetto del contratto inerente a partecipazioni societarie sono idonee ad estendere l'ambito di applicazione della clausola compromissoria (sul punto, Cass. n. 22903/2019).

Tale principio vale anche per le società di persone in quanto autonomo centro, sia sul piano sostanziale che processuale, di rapporti intersoggettivi diversi e distinti da quelli facenti capo ai singoli soci.

In tali ipotesi, quindi, il contratto sociale rappresenta solo ed esclusivamente un presupposto dell'oggetto del contendere, che non consente di attrarre nel raggio di applicazione della clausola compromissoria in esso contenuta quelle controversie che traggono la loro origine in un negozio diverso. Del resto, anche in passato la Corte di Cassazione aveva affermato che un contratto di compravendita di quote sociali "*non ripete alcun profilo di disciplina dalla qualità dei contraenti o dalla natura di quota sociale del suo oggetto, in quanto la regolamentazione di interessi contenuta nel contratto non è in alcun modo influenzata dalla qualità di parti o dalla natura dell'oggetto*" (Cass. n. 17328 del 2008).

Alla luce dei suesposti principi, deve pertanto escludersi nel caso di specie l'applicazione della clausola compromissoria ed attribuita all'autorità giudiziaria e non agli arbitri la cognizione della presente controversia.

Va parimenti rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti in quanto, secondo principio espresso dai giudici di legittimità "*i rapporti sociali, ai quali si applica il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2949 c.c., si riferiscono a quei diritti che derivano dalle relazioni che si istituiscono fra i soggetti dell'organizzazione sociale in dipendenza diretta con il contratto di società e delle situazioni determinate dallo svolgimento della vita sociale, mentre ne restano esclusi tutti gli altri diritti che trovano la loro ragion d'essere negli ordinari rapporti giuridici che una società può contrarre al pari di ogni altro soggetto*" (Cass. n. 21903 del 2013).

Esulano dunque dalle ipotesi ex art. 2949 c.c., i rapporti connessi alla compravendita di quote che è atto nel quale l'elemento societario interviene unicamente a qualificare il particolare oggetto della disposizione: il credito derivante da una cessione quote, infatti, risulta estraneo al rapporto sociale dato

che fa risalire il diritto di credito non allo status di socio, bensì al contratto di vendita (così Trib. Milano, 27 luglio 2020) risultando peraltro del tutto ininfluenza che la veste di compratore appartenga all'altro consocio.

Il presente caso, pertanto, non può ascrivere alla categoria dei rapporti sociali individuati dall'art 2949 c.c. e ad esso dovrà applicarsi il termine ordinario prescrizione di dieci anni stabilito ex art 2946 c.c.

Ancora preliminarmente è opportuno precisare come il procedimento in oggetto non necessiti di ulteriore attività istruttoria posto che il quadro probatorio acquisito, anche alla luce della esperita CTU, è più che sufficiente a delineare il contesto dei fatti.

Pertanto, vanno disattese le istanze istruttorie come reiterate dai convenuti in sede di precisazione delle conclusioni, ovvero la richiesta di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c. da parte dell'Agenzia delle Entrate di Firenze e la rinnovazione della CTU.

Quanto alla prima istanza, si precisa che la consulente nominata dal Tribunale, dott.ssa [redacted], in sede di CTU ha già provveduto a farsi consegnare da Agenzia delle Entrate – Riscossione l'estratto di ruolo della società [redacted] al 12.2.2021 e pertanto la richiesta di integrazione documentale di parte convenuta risulta superata e non determinante ai fini della presente decisione.

Riguardo l'esperita CTU, il Tribunale reputa di condividere i criteri di valutazione adottati e le conclusioni ivi formulate anche in considerazione dei dati messi a disposizione del consulente: la relazione, infatti, ha dato puntuale riscontro al quesito sottoposto e alle deduzioni presentate dalle parti e si è caratterizzata per completezza argomentativa, nonché per linearità e logicità tra premesse e conclusioni. Non potendo ravvisarsi alcuna censura all'operato del CTU, non sussistono dunque ragioni per disporre la sua rinnovazione.

Si precisa inoltre che neanche la divergenza di opinioni del CTP di parte rispetto alle conclusioni della CTU può giustificare la richiesta rinnovazione, tenuto conto che le operazioni peritali si sono svolte nel pieno contraddittorio e che alle osservazioni svolte sia dal dott. [redacted] sia dal dott. [redacted], la CTU ha compiutamente risposto.

Ciò posto, venendo al merito della presente vicenda, è documentalmente provato che tra le sorelle Veronesi sia intercorso un atto di cessione di quote pari al 50% della società [redacted].

giusto rogito notaio [redacted] del [redacted] atti.

Risulta altresì dimostrato, oltre che non contestato dai convenuti, che l'attrice non ha mai percepito il prezzo di vendita delle proprie quote della ridetta società che dovrà, pertanto, essere corrisposto da [redacted] Y1 ed [redacted] Y2, quali legittimi eredi di [redacted] divenuta unica socia proprio dopo l'atto di cessione di quote predetto, per l'ammontare individuato sulla base della

esperita CTU.

Tutto ciò premesso, si rileva quindi che, nel contratto di cessione di quote, le parti pattuivano al punto 3) che *“Il prezzo della cessione sarà determinato sulla base di una perizia che verrà predisposta successivamente alla stipula del presente atto e corrisposto dal cessionario signora al cedente signora X entro il 31 (trentuno) dicembre 2015 (duemilaquindici) e potrà essere corrisposto in unica o più soluzioni”*.

Nel merito, occorre rilevare che oggetto principale della controversia è quindi la determinazione effettiva del prezzo di cessione delle quote della società . da

X a' *Sonella*

I convenuti, non contestando il mancato pagamento da parte di del prezzo di cessione, contestavano la determinazione del prezzo di cessione delle quote formulata dall'attrice nella diffida di pagamento loro notificata, dovendosi peraltro rilevare che tra le parti è stato affrontato anche il tema dei debiti erariali in capo alla società.

Per l'accertamento di tale prezzo è stato affidato incarico al C.T.U. la quale vi ha provveduto con la perizia depositata in atti. Prima di procedere nell'analisi del lavoro svolto dal C.T.U., occorre di nuovo affrontare le contestazioni specificamente svolte dai convenuti con riguardo ai riferimenti individuati dal ctu per la stima del valore dell'immobile della società: ad avviso del Tribunale, tuttavia, non si tratta di contestazioni condivisibili. Il CTU ha infatti motivatamente indicato di aver preso in oggetto i valori OMI dell'epoca nonché di aver valutato la perizia del perito sia in quanto più prossima al momento della stipula dell'atto di cessione ed ad essa anteriore (dunque consultabile dalle contranti prima della stipula della cessione) sia in quanto trattasi di perizia giurata in Tribunale, e non mera perizia di parte.

A parte tale rilievo, il CTU ha motivatamente determinato il valore della quota, alla luce dell'assenza di contabilità societaria, secondo il criterio patrimoniale semplice, tenendo appunto conto sia del valore dell'immobile, come sopra determinato, sia rispetto al debito erariale che risulta l'unico passivo della società.

Ciò posto, tenendo conto delle poste attive e passive risultanti dalla perizia, il CTU ha quantificato nel valore di euro 119.000,00 il valore della quota alla data di stipula del contratto e, ritenuta per quanto fin qui indicato valida ed attendibile la stima effettuata dal CTU, i convenuti in solido, quali eredi di sono tenuti in forza del contratto di cessione di quote societarie per cui è causa a corrispondere a X quale socio che ha ceduto la propria quota al *de cuius* (divenuta unico socio in conseguenza del contratto di cessione di quote stipulato nel 2012 e per cui è causa, così come risultante anche dalla perizia in atti) senza ottenere tuttavia il

corrispettivo dovuto per tale cessione. Il tutto oltre interessi legali dalla domanda formulata nel presente giudizio.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della causa e dell'attività effettivamente svolta dalle parti, con distrazione in favore del procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario ex art. 93 cpc..

Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha "natura di allegazione difensiva tecnica", rientrerebbero tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate (ex multis, Cass., Ord. n. 30289/2019), ma non è stato documentato nel corso del giudizio il relativo esborso.

### P.Q.M.

Il Tribunale di Firenze, disattesa e/o assorbita ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta a ruolo al n. RG 2490/2019:

- 1) condanna 71 ed 72 in solido tra loro, a corrispondere a X la somma di euro 119.000,00 quale prezzo di vendita del 50% del capitale sociale della società in forza del contratto di cessione di quote societarie stipulato il 28.12.2012, oltre interessi dalla domanda giudiziale al saldo;
- 2) condanna in solido i convenuti al pagamento delle spese processuali in favore dell'attrice che liquida in euro 759,00 per spese, euro 13.430,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, disponendo la distrazione di tali spese in favore del procuratore Avv. Vittorio Amedeo François, dichiaratosi antistatario;
- 3) pone le spese di CTU, come da decreto di liquidazione del 29 ottobre 2021, definitivamente a carico dei convenuti in solido tra loro.

Firenze, 3 marzo 2023

Il Giudice

Dott.ssa Francesca Romana Bisegna

La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

